I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2010/68 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1968

relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, *sezione orientamento, per il 1969*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (2), per beneficiare del concorso del Fondo, ciascun progetto deve inserirsi nel quadro di un programma comunitario elaborato conformemente all'articolo 16 del suddetto regolamento ;

considerando che i programmi comunitari non sono ancora stati adottati ; che pertanto i progetti che il Fondo deve finanziare per il 1969 non hanno potuto essere stabiliti in funzione di tali programmi ; che è di conseguenza necessario non applicare le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE per le domande di concorso presentate per il 1969 ;

considerando che, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, primo capoverso, prima frase, del regolamento n. 17/64/CEE, le domande di concorso della sezione orientamento del Fondo devono essere presentate annualmente alla Commissione anteriormente al 1° ottobre ; che risulta necessario prorogare fino al 28 febbraio e al più tardi fino al 20 marzo 1969, il termine fissato per la presentazione delle domande per il 1969, al fine di facilitare i lavori preparatori degli Stati membri concernenti la presentazione delle domande e ridurre, nell'interesse dei richiedenti, il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la decisione della Commissione ;

considerando che una parte degli stanziamenti disponibili della sezione orientamento per il 1969 deve essere accantonata allo scopo di consentire il finanziamento delle misure particolari da prendere in seguito alle decisioni che saranno adottate nell'ambito delle strutture agrarie dopo l'esame del memorandum della Commissione al Consiglio concernente la riforma dell'agricoltura nella Comunità economica europea ;

considerando che è opportuno aumentare al 45 % il concorso massimo possibile del Fondo per i progetti relativi alle strutture di produzione ;

considerando che le difficoltà attuali sui mercati di taluni prodotti agricoli giustificano un concorso superiore al 25 % dell'importo degli investimenti soltanto per determinati progetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE, non sono applicabili ai progetti che formano oggetto delle domande di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, presentate per il 1969.

Articolo 2

Il termine fissato all'articolo 20, paragrafo 1, primo capoverso, prima frase, del regolamento n. 17/64/CEE, per la presentazione delle domande di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per quanto concerne le domande di concorso per il 1969, è prorogato nel modo seguente : ciascuno Stato membro deve presentare la metà dei progetti previsti per il 1969 entro il 28 febbraio, la parte rimanente al più tardi entro il 20 marzo 1969.

(1) GU n. C 116 dell'8. 11. 1968, pag. 24.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

Articolo 3

Gli stanziamenti disponibili del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, di un importo di 285 milioni di unità di conto sono cosí ripartiti :

1. Una frazione è destinata al finanziamento delle misure previste nelle disposizioni seguenti :

   a) articolo 12 del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) ;

   b) articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2) ;

   c) articolo 12, paragrafo 4, del regolamento n. 159/66/CEE ;

   d) articolo 1 del regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri (3).

2. Una frazione, di un importo di 160 milioni di unità di conto, è destinata al finanziamento dei progetti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 17/64/CEE.

3. La frazione rimanente è destinata al finanziamento delle misure particolari da prendere in seguito alle decisioni che saranno adottate nell'ambito delle strutture agrarie dopo l'esame del memorandum della Commissione al Consiglio concernente la riforma dell'agricoltura nella Comunità economica europea.

Articolo 4

In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 17/64/CEE, il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, può raggiungere il 45 % dell'importo dell'investimento per taluni progetti presentati per il 1969, conformi alle condizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 17/64/CEE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo trattino, di detto regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 9 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

(1) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.
(2) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.
(3) GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.